



Circolare per il Cliente 2 dicembre 2020

Versione Completa

IN BREVE

- Con il decreto “Ristori-quater” proroga dei termini per dichiarazioni e versamenti e nuovi contributi a fondo perduto
- Fatture di fine anno: la detrazione IVA per le fatture ricevute “a cavallo d’anno”
- Versamento ed esenzione seconda rata IMU 2020
- L’invio tardivo della dichiarazione dei redditi
- Termini di pagamento delle cartelle sospesi fino al 31 dicembre
- Decreto “Ristori-ter”: contributi a fondo perduto anche per il commercio al dettaglio di calzature e accessori
- Startup innovative: il Mise apre al ravvedimento per le attestazioni dei requisiti tardive
- Lo sconto del Superbonus edilizio nella fattura elettronica
- Guida dell’Agenzia Entrate su fattura elettronica ed esterometro con il nuovo formato Xml
- Registrazione atti privati: nuovi codici per il versamento delle imposte ipotecarie e catastali
- Dall’Agenzia Entrate nuova segnalazione di phishing

APPROFONDIMENTI

- Le regole di detrazione IVA per le fatture di fine anno
- La cancellazione della seconda rata IMU

PRINCIPALI SCADENZE

Dott. Matteo Piazza Commercialista · Revisore dei conti

Via Teresio Olivelli, 3, 25014 Castenedolo (BS) - www.studio-piazza.com

Codice Fiscale: PZZ MTT 80C16 B157D

Partita IVA: 02951980982

IN BREVE

VERSAMENTI, INCENTIVI

Con il decreto “Ristori-quater” proroga dei termini per dichiarazioni e versamenti e nuovi contributi a fondo perduto

D.L. 30 novembre 2020, n. 157

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, è entrato ufficialmente in vigore dal 30 novembre 2020 il decreto “Ristori-quater” (D.L. 30 novembre 2020, n. 157). Il nuovo decreto-legge interviene con uno stanziamento aggiuntivo di risorse, pari a 8 miliardi, conseguenti al nuovo scostamento di bilancio, per rafforzare ed estendere le misure necessarie al sostegno economico dei settori più colpiti dalla pandemia, nonché con ulteriori disposizioni connesse all'emergenza in corso.

Il provvedimento interviene anche sul calendario fiscale, rinviando i termini di presentazione delle dichiarazioni dei Redditi e Irap e prorogando le scadenze relative ai versamenti tributari.

Di seguito le principali misure introdotte.

- **Proroga del secondo acconto Irpef, Ires e Irap** - Il versamento del secondo acconto di Irpef, Ires e Irap viene prorogato dal 30 novembre al **10 dicembre per tutti i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione**. La proroga è estesa al 30 aprile per le imprese con un fatturato non superiore a 50 milioni di euro nel 2019 e che hanno registrato un calo del 33% del fatturato nei primi sei mesi del 2020 rispetto allo stesso periodo del 2019. La proroga si applica inoltre alle attività oggetto delle misure restrittive disposte con D.P.C.M. 3 novembre 2020 e a quelle operanti nelle “zone rosse”, nonché per i ristoranti in “zona arancione”, a prescindere dal volume di fatturato e dall'andamento dello stesso.
- **Sospensione dei versamenti di contributi previdenziali, ritenute e Iva di dicembre** - È prevista la sospensione, **fino al 16 marzo 2021**, dei contributi previdenziali, dei versamenti delle ritenute alla fonte e dell'Iva che scadono nel mese di dicembre per tutte le imprese con un fatturato non superiore a 50 milioni di euro nel 2019 e che hanno registrato un calo del 33% del fatturato nel mese di novembre 2020 rispetto allo stesso mese del 2019. Sono sospesi i versamenti anche per chi ha aperto l'attività dopo il 30 novembre 2019. La sospensione si applica inoltre a tutte le attività economiche che vengono chiuse a seguito del D.P.C.M. 3 novembre 2020, per quelle oggetto di misure restrittive con sede nelle “zone rosse”, per i ristoranti in “zone arancioni e rosse”, per tour operator, agenzie di viaggio e alberghi nelle “zone rosse”.
- **Proroga del termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi e dell'Irap** - Il termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi e dell'Irap viene prorogato dal 30 novembre al **10 dicembre 2020**.
- **Proroga definizioni agevolate** - La proroga dei termini delle definizioni agevolate prevista dal decreto “Cura Italia” (D.L. 17 marzo 2020, n. 18) viene estesa dal 10 dicembre 2020 al **1° marzo 2021**. In tal modo, si estende il termine per pagare le **rate della “rottamazione-ter” e del “saldo e stralcio” in scadenza nel 2020**, senza che si incorra nell'inefficacia della definizione agevolata.
- **Razionalizzazione della rateizzazione concessa dall'agente della riscossione** - Vengono introdotte modifiche per rendere più organico e funzionale l'istituto della rateizzazione concessa dall'agente della riscossione. In particolare, si prevede che alla presentazione della richiesta di dilazione consegua la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza e il divieto di iscrivere nuovi fermi amministrativi e ipoteche o di avviare nuove procedure esecutive.

Dott. Matteo Piazza Commercialista · Revisore dei conti

Via Teresio Olivelli, 3, 25014 Castenedolo (BS) - www.studio-piazza.com

Codice Fiscale: PZZ MTT 80C16 B157D

Partita IVA: 02951980982



Per le rateizzazioni richieste entro la fine del 2021, viene alzata a 100.000 euro la soglia per i controlli e sale da 5 a 10 il numero di rate che, se non pagate, determinano la decadenza della rateizzazione. Inoltre, i contribuenti decaduti dai piani di rateizzazione o dalle precedenti rottamazioni delle cartelle esattoriali potranno presentare una nuova richiesta di rateizzazione entro la fine del 2021.

- **Proroga dei versamenti del prelievo erariale unico sugli apparecchi delle sale gioco** - Il saldo del prelievo erariale unico (PREU) sugli apparecchi delle sale gioco di settembre-ottobre 2020 può essere versato solo per un quinto del dovuto. La parte restante può essere versata con rate mensili, con la prima rata entro il 22 gennaio del 2021.
- **Estensione codici Ateco** - La platea delle attività oggetto dei contributi a fondo perduto si amplia ulteriormente con l'ingresso di diverse categorie di **agenti e rappresentanti di commercio**.
- **Indennità stagionali del turismo, terme e spettacolo, lavoratori autonomi** - Viene erogata una nuova indennità una tantum di 1.000 euro gli stagionali del turismo, degli stabilimenti termali e dello spettacolo danneggiati dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, e ad altre categorie, tra i quali gli iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo in possesso di determinati requisiti, gli stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato il rapporto di lavoro involontariamente, gli intermittenti e gli incaricati di vendite a domicilio. L'indennità è riconosciuta anche ai lavoratori autonomi che in conseguenza dell'emergenza epidemiologica hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività. In particolare, possono accedere alla misura i lavoratori autonomi, privi di partita Iva, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del decreto in esame siano stati titolari di contratti autonomi occasionali ex art. 2222 c.c. e che non abbiano un contratto in essere alla data di entrata in vigore del decreto in commento.
- **Associazioni sportive** - È incrementata di 95 milioni la dotazione del Fondo unico per il sostegno delle associazioni sportive e società sportive.
- **Indennità per i lavoratori sportivi** - Per il mese di dicembre è erogata da Sport e Salute Spa, un'indennità di 800 euro per i lavoratori del settore sportivo. Si tratta dei lavoratori del mondo dello sport titolari di rapporti di collaborazione con il Coni, il Comitato Italiano Paralimpico, le Federazioni Sportive Nazionali, le Discipline Sportive Associate, gli Enti di Promozione Sportiva e le Società e Associazioni sportive dilettantistiche, riconosciuti dal Coni e dal Comitato Paralimpico.
- **Fiere e Congressi, spettacolo e cultura** - Vengono stanziati 350 milioni di euro per il 2020 per i ristori delle perdite subite dal settore delle fiere e dei congressi, tramite l'incremento del Fondo per le emergenze delle imprese e delle istituzioni culturali istituito nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali con il Decreto Rilancio. Si incrementano: di 90 milioni, per il 2021, la dotazione del fondo di parte corrente per le emergenze nei settori dello spettacolo e del cinema e audiovisivo; di 10 milioni, per il 2020, la dotazione del Fondo per il sostegno alle agenzie di viaggio e ai tour operator, le cui misure di sostegno sono estese alle aziende di trasporto di passeggeri mediante autobus scoperti (cosiddetto sightseeing). Si prevede, inoltre, che i ristori ricevuti dai fondi citati non concorrano alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi, non rilevino ai fini del calcolo degli interessi passivi e delle spese deducibili né alla formazione del valore della produzione netta.
- **Sicurezza e forze armate** - Vengono stanziati oltre 62 milioni di euro per la funzionalità delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, in particolare per pagamento delle indennità di ordine pubblico del personale delle Forze di polizia e per il pagamento degli straordinari dei Vigili del fuoco. Ulteriori 6,5 milioni di euro sono destinati al pagamento dei compensi accessori del personale militare, compreso quello medico e paramedico, impegnato nel contrasto dell'emergenza COVID-19.

Dott. Matteo Piazza Commercialista · Revisore dei conti

Via Teresio Olivelli, 3, 25014 Castenedolo (BS) - www.studio-piazza.com

Codice Fiscale: PZZ MTT 80C16 B157D

Partita IVA: 02951980982



- **Contributo alle Regioni per la riduzione del debito** - Alle Regioni a statuto ordinario viene assegnato un contributo per il 2020 di 250 milioni di euro destinato al finanziamento delle quote capitale dei debiti finanziari in scadenza nell'anno in corso.
- **Sostegno alla internazionalizzazione delle imprese** - Si incrementa di 500 milioni, per il 2020, la disponibilità del fondo rotativo per la concessione di finanziamenti a tasso agevolato alle imprese esportatrici.
- **Fondo perequativo** - È istituito un fondo finalizzato a realizzare, nell'anno 2021, la perequazione delle misure fiscali e di ristoro concesse con i provvedimenti emergenziali adottati nell'ambito della emergenza COVID-19, da destinare ai soggetti che con i medesimi provvedimenti abbiano beneficiato di sospensione fiscali e contributive e che registrano una significativa perdita di fatturato.
- **Facoltà di estensione del termine di durata dei fondi immobiliari quotati** - I gestori di fondi di investimento alternativi che gestiscono fondi immobiliari italiani ammessi alle negoziazioni in un mercato regolamentato o in un sistema multilaterale di negoziazione possono, entro il 31 dicembre 2020, nell'esclusivo interesse dei partecipanti, modificare il regolamento del fondo per prorogare il termine del fondo non oltre il 31 dicembre 2022, al solo fine di completare lo smobilizzo degli investimenti.
- **Termini di permanenza dei territori negli scenari di rischio**
L'accertamento della permanenza per 14 giorni in un livello o scenario di rischio inferiore a quello che ha determinato le misure restrittive, comporta l'applicazione delle misure relative allo scenario immediatamente inferiore per un ulteriore periodo di 14 giorni, salva la possibilità, per la Cabina di regia, istituita dal Ministro della salute ai fini della valutazione dei livelli e degli scenari di rischio territoriali, di ridurre tale ultimo termine.

IVA

Fatture di fine anno: la detrazione IVA per le fatture ricevute "a cavallo d'anno"

Con l'avvicinarsi della fine dell'anno occorre ricordare le regole da applicare in materia di detrazione dell'IVA sugli acquisti, così come modificate dal D.L. 24 aprile 2017, n. 50, e successivamente, ulteriormente modificate dal D.L. 23 ottobre 2018, n. 119 e dal D.L. 30 aprile 2019, n. 34.

Le regole di detrazione sono infatti diverse per le fatture ricevute "a cavallo d'anno".

Le modifiche introdotte in materia di detrazione derivano dall'introduzione della fattura elettronica che ha reso la data di avvenuta consegna della fattura alla controparte un elemento certo e dimostrabile, *in primis* da parte dell'Agenzia Entrate.

La regola generale prevede che la fattura ricevuta ed annotata entro il giorno 15 del mese successivo può essere considerata nella liquidazione del mese precedente, se l'operazione è stata effettuata in tale mese, ma l'ultima parte dell'art. 1 comma 1, del D.P.R. 23 marzo 1998, n. 100, stabilisce un'eccezione di fondamentale importanza: la disposizione non vale per i documenti di acquisto relativi ad operazioni effettuate nell'anno precedente.

Ciò significa che la regola dei 15 giorni in più per ricevere ed annotare, potendo "retrodatare" la detrazione IVA, non vale per i documenti relativi al mese di dicembre, ma ricevuti a gennaio, anche se ricevuti ed annotati entro il giorno 15 di gennaio.

Vedi l'Approfondimento

TRIBUTI LOCALI

Versamento ed esenzione seconda rata IMU 2020

Il **16 dicembre 2020** scade il termine per il versamento della seconda rata IMU per l'anno d'imposta 2020.

Il presupposto dell'IMU è il possesso di immobili. **Il possesso dell'abitazione principale o assimilata non costituisce però presupposto dell'imposta**, salvo che si tratti di un'unità abitativa classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9.

Il versamento dell'IMU può avvenire alternativamente, mediante:

- **il modello F24;**
- apposito **bollettino di c/c postale;**
- la **piattaforma PagoPA**, di cui all'art. 5 del Codice dell'amministrazione digitale (D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82), e con le altre modalità previste dallo stesso Codice.

Per effetto di alcune disposizioni normative, emanate negli ultimi mesi a seguito della pandemia, non è dovuta la seconda rata dell'IMU per il 2020, in scadenza il 16 dicembre 2020, per gli immobili nei quali si svolgono attività sospese a causa del Covid-19.

Per verificare se è possibile godere di tale agevolazione occorre far riferimento a tre Decreti emergenziali: il "Decreto Agosto" (D.L. 14 agosto 2020, n. 104, convertito ormai nella legge n. 126/2020), il "Decreto Ristori" (D.L. 28 ottobre 2020, n. 137) e il "Decreto Ristori-bis" (D.L. 9 novembre 2020, n. 149).

Vedi l'Approfondimento

DICHIARAZIONI

L'invio tardivo della dichiarazione dei redditi

Il **10 dicembre 2020** (termine prorogato dal D.L. "Ristori quater" n. 157/2020) scade il termine per l'invio telematico delle dichiarazioni dei redditi.

Qualora non si procedesse all'invio entro i termini, si ricorda che **la dichiarazione presentata tardivamente, ma entro il termine di 90 giorni dalla scadenza, si considera comunque valida.**

Il contribuente subirà, a causa del ritardo nell'adempimento, l'irrogazione di una specifica sanzione.

I 90 giorni successivi, per l'invio tardivo della dichiarazione considerata ancora valida scadono quindi il **10 marzo 2021.**

La sanzione ordinaria per l'invio tardivo delle dichiarazioni è variabile dal 120% al 240% dell'imposta dovuta, con l'applicazione del minimo di 250 euro. Invece, se non sono dovute imposte, la sanzione è variabile da un minimo di 250 euro a un massimo di 1.000 euro.

Se il contribuente regolarizza la tardività entro il 10 marzo 2021, la sanzione minima viene ridotta a un decimo e ammonta a 25 euro (art. 13, comma 1, lettera c), D.Lgs. n. 472/1997).

ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE

Termini di pagamento delle cartelle sospesi fino al 31 dicembre 2020

È stato approvato in via definitiva anche dalla Camera, e attende ora solo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, il disegno di legge n. 2779, di conversione del D.L. 7 ottobre 2020, n. 125, contenente misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da Covid-19.

Dott. **Matteo Piazza** Commercialista · Revisore dei conti

Via Teresio Olivelli, 3, 25014 Castenedolo (BS) - www.studio-piazza.com

Codice Fiscale: PZZ MTT 80C16 B157D

Partita IVA: 02951980982



Nella legge di conversione è confluito anche il D.L. n. 129/2020, contestualmente abrogato.

Le principali misure in sintesi:

- sono **sospesi fino al 31 dicembre 2020** i termini di pagamento delle entrate tributarie e non tributarie relative a **cartelle esattoriali ed avvisi di accertamento esecutivi, comprese le rateazioni**. Tutti i pagamenti sospesi dovranno essere effettuati in un'unica soluzione **entro il 31 gennaio 2021**;
- per i **piani di rateazione presentati dall'8 marzo 2020 al 31 dicembre 2020**, sarà possibile usufruire della decadenza "allargata", che si verifica con il mancato pagamento di 10 rate (anziché 5), anche non consecutive;
- sono **prorogati di dodici mesi i termini di decadenza e prescrizione in scadenza nel 2021** per la notifica delle cartelle di pagamento da parte dell'agente della riscossione;
- è **prorogato al 30 aprile 2021 il termine di validità dei documenti di riconoscimento e di identità** rilasciati da amministrazioni pubbliche, con scadenza dal 31 gennaio 2020.

AGEVOLAZIONI E INCENTIVI

Decreto "Ristori-ter": contributi a fondo perduto anche per il commercio al dettaglio di calzature e accessori

D.L. 23 novembre 2020, n. 154

Con il D.L. 23 novembre 2020, n. 154, noto come decreto "Ristori-ter", pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 23 novembre 2020, sono stati finanziati **nuovi contributi a fondo perduto** per le attività colpite dalle misure restrittive anti-Covid e stanziati nuove risorse per gli **aiuti alimentari** e per **l'acquisto di farmaci** per la cura dei pazienti affetti dal virus.

In particolare, viene incrementato il fondo previsto dal decreto "Ristori bis" per compensare le attività economiche che operano nelle Regioni che passano a una fascia di rischio più alta e **l'inclusione delle attività di commercio al dettaglio di calzature e accessori tra quelle che, nelle cosiddette "zone rosse", sono destinatarie del contributo a fondo perduto (codice ATECO 47.72.10, percentuale 200%)**.

SOCIETÀ, IMPRESE

Startup innovative: il Mise apre al ravvedimento per le attestazioni dei requisiti tardive

Mise, Circolare 10 settembre 2020, n. 1/V

L'art. 25, comma 15, del D.L. n. 179/2012 prevede che, entro il termine di 30 giorni dall'approvazione del bilancio e comunque entro sei mesi dalla chiusura di ciascun esercizio, il rappresentante legale della start-up innovativa o dell'incubatore certificato sia tenuto:

- ad attestare il mantenimento del possesso dei requisiti previsti (rispettivamente dal comma 2 e dal comma 5),
- depositando tale dichiarazione presso l'ufficio del registro delle imprese.

L'art. 25, comma 16, del D.L. n. 179/2012 (per le start-up) e l'art. 4, comma 7, del D.L. n. 3/2015 (per le Pmi innovative), dispongono che il mancato deposito della dichiarazione sia equiparato alla perdita dei requisiti, con conseguente cancellazione dalle rispettive sezioni speciali.

Con la Circolare n. 1/V del 10 settembre 2020 il Ministero dello sviluppo economico ha fornito indicazioni alle Camere di Commercio con riferimento ai controlli da effettuare sulle suddette attestazioni di mantenimento dei requisiti di startup e Pmi innovativa.

Dott. Matteo Piazza Commercialista · Revisore dei conti

Via Teresio Olivelli, 3, 25014 Castenedolo (BS) - www.studio-piazza.com

Codice Fiscale: PZZ MTT 80C16 B157D

Partita IVA: 02951980982



In particolare, il MISE ha precisato che, fino al momento in cui le Camere di Commercio non avviano il procedimento di cancellazione (che deve comunque avvenire entro sessanta giorni), **è ammesso il ravvedimento operoso della società, con deposito tardivo della attestazione.**

Nell'ottica "più volte sottolineata da questo Ministero di propulsione all'ecosistema delle startup/PMI", il MISE invita poi le Camere di Commercio "a voler inviare una PEC di recall a tutte le startup e PMI iscritte nella sezione speciale con invito a trasmettere tardivamente, entro brevissimo termine, a codeste Camere medesime l'attestazione del mantenimento dei requisiti. Trascorso il termine assegnato, presunta e ritenuta la volontà della società di non confermare i requisiti, codesti Uffici procederanno alla cancellazione secondo le nuove regole dettate dal richiamato D.L. n. 76/2020".

In conclusione il MISE richiama per memoria che, essendo chiaramente individuati dalle due norme di settore, l'obbligato, i termini entro cui l'obbligo deve essere assolto, e la natura dell'adempimento, **il ravvedimento operoso elimina la sanzione reale della cancellazione, ma non esclude l'applicazione della sanzione pecuniaria per omissione "di eseguire nei termini prescritti, [...] depositi presso il registro delle imprese".**

IMMOBILI, AGEVOLAZIONI

Lo sconto del Superbonus edilizio nella fattura elettronica

AssoSoftware, FAQ 9 novembre 2020

Con la risposta a una FAQ pubblicata il 9 novembre 2020 sul proprio sito, AssoSoftware ha chiarito come deve essere compilato il file xml nel caso in cui si debba emettere una fattura elettronica per l'esecuzione di lavori che accedono all'agevolazione fiscale per il recupero del patrimonio edilizio e per l'efficienza energetica e si voglia applicare al cliente lo sconto direttamente in fattura così come previsto dall'art.121 del D.L. n. 34/2020 (decreto "Rilancio").

Considerato che lo sconto non deve intaccare imponibile e imposta della fattura, AssoSoftware suggerisce le seguenti indicazioni di compilazione del file xml:

- inserire l'importo dello sconto applicato nel tag **2.1.1.8.3 <Importo>**, riferito al **blocco 2.1.1.8 <ScontoMaggiorazione>**
- riportare nel tag **2.2.1.16.2 <RiferimentoTesto>** del blocco <AltriDatiGestionali> della riga della prestazione la descrizione **"Sconto praticato in base all'articolo 121 del decreto-legge n. 34 del 2020"**.

IVA, ADEMPIMENTI

Guida dell'Agenzia Entrate su fattura elettronica ed esterometro con il nuovo formato Xml

Agenzia Entrate, Guida alla compilazione delle fatture elettroniche e dell'esterometro

L'Agenzia Entrate ha pubblicato una Guida per facilitare la compilazione di fatture elettroniche ed esterometro, in vista dell'avvio obbligatorio dal 1° gennaio 2021 dell'utilizzo del nuovo formato Xml: sarà infatti possibile dematerializzare anche le fatture con l'estero.

Dott. Matteo Piazza Commercialista · Revisore dei conti

Via Teresio Olivelli, 3, 25014 Castenedolo (BS) - www.studio-piazza.com

Codice Fiscale: PZZ MTT 80C16 B157D

Partita IVA: 02951980982



La guida fornisce indicazioni utili per generare, integrare e registrare i documenti che transitano attraverso il Sistema di interscambio, chiarendo le **modalità di compilazione dei tipi documento facoltativi** e il corretto **utilizzo dei codici natura obbligatori**.

Contestualmente sono stati aggiornati i documenti delle Specifiche tecniche (1.6.2).

Nella guida si precisa tra l'altro che:

- **il C/P (cedente/prestatore)** annoti la nota di credito nel registro delle fatture emesse (segno negativo) nel mese in cui è stata effettuata l'operazione;
- **il C/C (cessionario/committente)** annoti la nota di credito ricevuta (segno negativo) nel registro delle fatture acquisti nel mese in cui l'ha ricevuta.

Per le note di credito emesse dal C/P finalizzate a rettificare una fattura trasmessa in cui non è indicata l'imposta in quanto il debitore d'imposta è il C/C, quest'ultimo può integrare la nota di credito ricevuta con il valore dell'imposta utilizzando la medesima tipologia di documento trasmessa allo SDI per integrare la prima fattura ricevuta (ossia nei casi in cui è prevista la trasmissione allo SDI di un documento integrativo o di un'autofattura con i codici da TD16 a TD19), indicando gli importi con segno negativo e non deve utilizzare il documento TD04.

Viene fornito il seguente **esempio**:

1. il fornitore francese emette (con facoltà di trasmissione della stessa tramite SDI) la fattura n. 15 del 5 ottobre 2020 non imponibile di 200 euro per cessione di beni;
2. il cessionario residente o stabilito in Italia trasmette al SDI il 6 ottobre 2020 un documento TD18 in cui, con riferimento alla fattura n. 15 del 5 ottobre 2020 del francese, è riportato l'imponibile di 200 euro e l'imposta di 44 euro;
3. il fornitore francese il 3 novembre 2020 emette (con facoltà di trasmissione della stessa tramite SDI), con riferimento alla fattura n. 15 del 5 ottobre 2020, una nota di credito dell'importo di 20 euro;
4. conseguentemente, il cessionario residente o stabilito in Italia può trasmettere al SDI un documento TD18 rettificativo di quello trasmesso il 6 ottobre 2020, riportando un imponibile di -20 euro e un'imposta di -4,4 euro.

IMPOSTE IPOTECARIE E CATASTALI

Registrazione atti privati: nuovi codici tributo per il versamento delle imposte ipotecarie e catastali

Agenzia delle Entrate, Risoluzione 19 novembre 2020, n. 73/E

Con la Risoluzione n. 73/E del 19 novembre 2020 l'Agenzia delle Entrate ha istituito i codici tributo per il versamento, tramite modello F24, delle somme dovute in relazione alla **registrazione degli atti privati**, ai sensi del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.

Si tratta, in particolare, dei seguenti codici:

- **"1555"** denominato *"ATTI PRIVATI - Imposta ipotecaria"*
- **"1556"** denominato *"ATTI PRIVATI - Imposta catastale"*
- **"1557"** denominato *"ATTI PRIVATI - Sanzione imposte ipotecarie e catastali - Ravvedimento"*

che si vanno ad aggiungere a quelli istituiti con la precedente Risoluzione n. 9/E del 20 febbraio 2020 per il versamento delle imposte di registro e di bollo in relazione alla registrazione degli atti privati a partire dal 2 marzo 2020.

Dott. **Matteo Piazza** Commercialista · Revisore dei conti

Via Teresio Olivelli, 3, 25014 Castenedolo (BS) - www.studio-piazza.com

Codice Fiscale: PZZ MTT 80C16 B157D

Partita IVA: 02951980982



Con la stessa Risoluzione n. 73/E/2020 l'Agenzia ha anche rinominato alcuni codici tributo per consentire il versamento, tramite modello F24, delle somme dovute a seguito degli avvisi di liquidazione emessi dagli uffici dell'Agenzia delle entrate in relazione alla registrazione degli atti privati:

- **"A140"** ridenominato "ATTI PRIVATI - ATTI GIUDIZIARI - SUCCESSIONI Imposta ipotecaria - somme liquidate dall'ufficio";
- **"A141"** ridenominato "ATTI PRIVATI - ATTI GIUDIZIARI - SUCCESSIONI Imposta catastale - somme liquidate dall'ufficio";
- **"A149"** ridenominato "ATTI PRIVATI - ATTI GIUDIZIARI - SUCCESSIONI Sanzione Imposte catastali e ipotecarie - somme liquidate dall'ufficio".

Le spese di notifica relative ai suddetti avvisi, precisa ancora l'Agenzia, sono da versare con il vigente codice tributo **"9400"** - "spese di notifica per atti impositivi".

RAPPORTO FISCO-CONTRIBUENTE

Dall'Agenzia Entrate nuove segnalazioni di phishing

Agenzia delle Entrate, Comunicato Stampa 25 novembre 2020

Circolano nel web false mail, apparentemente provenienti dall'Agenzia Entrate, che rappresentano veri e propri tentativi di truffa ai danni dei destinatari. Le mail in questione, inviate dal mittente "Gli organi dell'Agenzia delle Entrate" e firmate da "Ufficio Comunicazioni della Direzione nazionale Agenzia delle Entrate", chiedono di prendere immediatamente visione di un documento allegato contenente disposizioni operative riguardanti le misure sull'efficientamento energetico degli edifici. Un'altra email che sta circolando in queste ore indica come mittente "entrate.segreteriadirezione@counsellor.com" e come oggetto "FROM THE OFFICE OF THE DIRECTOR".

L'avvertimento dell'Amministrazione è uno solo: "non aprire gli allegati e cestinarli immediatamente". L'Agenzia, infatti, è del tutto estranea a tali messaggi, ne disconosce il contenuto e ricorda che i propri Uffici non inviano mai per posta elettronica comunicazioni contenenti dati personali dei contribuenti. Infatti, tali comunicazioni sono consultabili esclusivamente nel Cassetto fiscale, accessibile tramite l'area riservata sul sito internet. Al riguardo, nell'area "L'agenzia comunica" del portale istituzionale è disponibile la sezione "Focus sul phishing" in cui si possono trovare le ultime segnalazioni circa i nuovi casi che coinvolgono il nome dell'Agenzia Entrate, approfondimenti e notizie per aiutare il cittadino a riconoscere le false comunicazioni.

APPROFONDIMENTI

IVA

Le regole di detrazione IVA per le fatture di fine anno

Con l'avvicinarsi della fine dell'anno occorre ricordare le regole da applicare in materia di detrazione dell'IVA sugli acquisti, così come modificate dal D.L. 24 aprile 2017, n. 50, e successivamente, ulteriormente modificate dal D.L. 23 ottobre 2018, n. 119 e dal D.L. 30 aprile 2019, n. 34.

Le regole di detrazione sono infatti diverse per le fatture ricevute “a cavallo d'anno”.

Le modifiche introdotte in materia di detrazione derivano dall'introduzione della fattura elettronica che ha reso la data di avvenuta consegna della fattura alla controparte un elemento certo e dimostrabile, *in primis* da parte dell'Agenzia Entrate.

Si ricorda, innanzitutto, che:

- la **fattura immediata** deve essere emessa **entro 12 giorni dall'effettuazione dell'operazione**, determinata ai sensi dell'art. 6 del decreto IVA (D.P.R. n. 633/1972);
- per la **fattura differita**, invece, emessa quindi ai sensi dell'art. 21, quarto comma, lett. a), D.P.R. n. 633/1972, la trasmissione può avvenire **entro il giorno 15 del mese successivo rispetto a quello in cui sono state effettuate le operazioni**, sempre considerando l'art. 6 del D.P.R. n. 633/1972 per la determinazione del momento di “effettuazione” dell'operazione ai fini IVA.

Può dunque intercorrere un certo tempo tra la “data” esposta nella fattura elettronica e la data di effettiva consegna della stessa.

Per potere detrarre l'IVA sugli acquisti è necessario che la fattura sia ricevuta e contabilizzata.

La data della fattura è quindi solo uno degli elementi da prendere in considerazione, che passa in secondo piano rispetto alla data di ricezione, il tutto in un quadro che, alla luce dei tempi concessi per l'emissione delle fatture elettroniche, comporta normalmente uno sfasamento temporale tra data della fattura e data di ricezione da parte del destinatario.

L'art. 1, comma 1, del D.P.R. 23 marzo 1998, n. 100, nella sua formulazione attuale, prevede che: *“Entro il giorno 16 di ciascun mese, il contribuente determina la differenza tra l'ammontare complessivo dell'imposta sul valore aggiunto esigibile nel mese precedente, risultante dalle annotazioni eseguite o da eseguire nei registri relativi alle fatture emesse o ai corrispettivi delle operazioni imponibili, e quello dell'imposta, risultante dalle annotazioni eseguite, nei registri relativi ai beni ed ai servizi acquistati, sulla base dei documenti di acquisto di cui è in possesso e per i quali il diritto alla detrazione viene esercitato nello stesso mese ai sensi dell'art. 19 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633. Entro il medesimo termine di cui al periodo precedente può essere esercitato il diritto alla detrazione dell'imposta relativa ai documenti di acquisto ricevuti e annotati entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione, fatta eccezione per i documenti di acquisto relativi ad operazioni effettuate nell'anno precedente. ...”.*

ATTENZIONE: Per regola generale, quindi, le fatture di acquisto relative al mese precedente, se annotate entro il giorno 15 del mese successivo, possono concorrere alla liquidazione IVA del mese di effettuazione. Se, invece, vengono annotate dopo il giorno 15, concorrono alla liquidazione del mese di annotazione.

Dott. **Matteo Piazza** Commercialista · Revisore dei contiVia Teresio Olivelli, 3, 25014 Castenedolo (BS) - www.studio-piazza.com

Codice Fiscale: PZZ MTT 80C16 B157D

Partita IVA: 02951980982



Nel caso in cui una fattura, recapitata nel 2020, non venga, invece, registrata in tale anno, affinché sia possibile portare in detrazione l'IVA, l'annotazione dovrà essere effettuata entro il termine previsto per la dichiarazione IVA, ovvero entro il 30 aprile 2021, in apposito sezionale – o comunque con una tecnica che consenta di distinguerla dalle fatture “correnti”. L'IVA dovrà concorrere al modello IVA 2021 (riferimento 2020), e non essere invece considerata nella liquidazione periodica del 2021, nella quale viene effettuata la registrazione.

La regola generale prevede quindi che la fattura ricevuta ed annotata entro il giorno 15 del mese successivo può essere considerata nella liquidazione del mese precedente, se l'operazione è stata effettuata in tale mese, ma l'ultima parte dell'art. 1 comma 1, del D.P.R. 23 marzo 1998, n. 100, stabilisce un'eccezione di fondamentale importanza: la disposizione non vale per i documenti di acquisto relativi ad operazioni effettuate nell'anno precedente.

ATTENZIONE: Ciò significa che la regola dei 15 giorni in più per ricevere ed annotare, potendo “retrodatare” la detrazione IVA, non vale per i documenti relativi al mese di dicembre, ma ricevuti a gennaio, anche se ricevuti ed annotati entro il giorno 15 di gennaio.

ESEMPIO: un bene viene consegnato in data 23 dicembre 2020. Il fornitore emette fattura immediata, avente data 23 dicembre 2020, ma, avendo 12 giorni a disposizione per la trasmissione del file XML al Sistema di Interscambio, procede all'invio in data 2 gennaio 2021. La fattura viene consegnata dal Sdl al destinatario ed annotata dallo stesso in pari data.

Si tratta di documento di acquisto relativo all'anno precedente per cui, anche se la fattura si riferisce ad operazione del mese precedente (dicembre 2020), non vale la regola che consente la detrazione nel medesimo mese in caso di annotazione entro il giorno 15 del mese successivo.

Ne consegue che l'imposta potrà essere legittimamente detratta a partire dal mese di gennaio 2021, ad avvenuta registrazione.

Fattura emessa a dicembre 2020	Ricevuta e registrata a dicembre 2020	Detrazione in dicembre 2020
	Ricevuta nel 2020 ma registrata nel 2021 (entro aprile 2021)	Detrazione in Dichiarazione IVA del 2020 e registrazione tramite sezionale
	Ricevuta nel 2020 ma registrata nel 2021 (dopo aprile 2021)	Detrazione non ammessa
	Ricevuta e registrata a gennaio 2021	Detrazione ammessa a gennaio 2021

TRIBUTI LOCALI

La cancellazione della seconda rata IMU

Il **16 dicembre 2020** scade il termine per il versamento della seconda rata IMU per l'anno d'imposta 2020.

Il presupposto dell'IMU è il possesso di immobili. **Il possesso dell'abitazione principale o assimilata non costituisce però presupposto dell'imposta**, salvo che si tratti di un'unità abitativa classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9.

Dott. Matteo Piazza Commercialista · Revisore dei conti

Via Teresio Olivelli, 3, 25014 Castenedolo (BS) - www.studio-piazza.com

Codice Fiscale: PZZ MTT 80C16 B157D

Partita IVA: 02951980982



Il versamento dell'IMU può avvenire alternativamente, mediante:

- **il modello F24;**
- apposito **bollettino di c/c postale;**
- la **piattaforma PagoPA**, di cui all'art. 5 del Codice dell'amministrazione digitale (D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82), e con le altre modalità previste dallo stesso Codice.

Per effetto di alcune disposizioni normative, emanate negli ultimi mesi a seguito della pandemia, non è dovuta la seconda rata dell'IMU per il 2020, in scadenza il 16 dicembre 2020, per gli immobili nei quali si svolgono attività sospese a causa del Covid-19.

Per verificare se è possibile godere di tale agevolazione occorre far riferimento a tre Decreti emergenziali: il "Decreto Agosto" (D.L. 14 agosto 2020, n. 104, convertito ormai nella legge n. 126/2020), il "Decreto Ristori" (D.L. 28 ottobre 2020, n. 137) e il "Decreto Ristori-bis" (D.L. 9 novembre 2020, n. 149).

In particolare, l'art. 78 del "Decreto Agosto", convertito nella legge n. 126/2020, ha stabilito che **la seconda rata IMU 2020 non deve essere versata** per:

- a) gli immobili adibiti a stabilimenti marittimi, lacuali e fluviali, nonché immobili degli stabilimenti termali;
- b) gli immobili rientranti nella categoria catastale **D/2** e le relative pertinenze, immobili degli agriturismi, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei B&B, dei residence e dei campeggi, **a condizione che i relativi soggetti passivi d'imposta siano anche gestori delle attività ivi esercitate;**
- c) immobili rientranti nella categoria catastale **D** in uso da parte di imprese esercenti attività di allestimenti di strutture espositive nell'ambito di eventi fieristici o manifestazioni;
- d) immobili rientranti nella categoria catastale **D/3** destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli, **a condizione che i relativi soggetti passivi d'imposta siano anche gestori delle attività ivi esercitate;**
- e) immobili destinati a discoteche, sale da ballo, night-club e simili, **a condizione che i relativi soggetti passivi d'imposta siano anche gestori delle attività ivi esercitate.**

Per gli immobili rientranti nella categoria catastale **D/3** destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli l'imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 1, commi da 738 a 783, della legge n. 160/2019, non sarà dovuta per gli anni 2021 e 2022. L'efficacia di quest'ultima previsione è subordinata, all'autorizzazione della Commissione europea.

Si ricorda che il decreto "Rilancio" (D.L. n. 34/2020) ha introdotto anche **l'esenzione dalla prima rata IMU per gli immobili del settore turistico** sopra indicati alla lettera a) e b).

Alla luce delle nuove restrizioni imposte ad alcune attività commerciali, sono stati recentemente emanati due nuovi decreti a distanza di pochi giorni uno dall'altro: il **"Decreto Ristori"** e il **"Decreto Ristori-bis"**.

L'art. 9 del D.L. n. 137/2020 ("Decreto Ristori") ha previsto che, **a condizione che i relativi soggetti passivi d'imposta siano anche gestori delle attività ivi esercitate**, sono **esonerati dall'imposta gli immobili e le relative pertinenze in cui sono esercitate le attività indicate nella tabella di cui all'allegato 1 del decreto stesso, poi sostituito dall'allegato 1 del "Decreto Ristori-bis"** (di seguito la tabella).

Inoltre, l'art. 5 del citato "Decreto Ristori-bis" (D.L. n. 149/2020) ha poi aggiunto un **ulteriore elenco di attività, all'allegato 2 del Decreto** (di seguito la tabella), **i cui esercenti possono non versare la seconda rata IMU 2020 nei casi in cui il soggetto passivo d'imposta dell'immobile sia anche il gestore delle attività ivi esercitate e gli immobili siano ubicati nei comuni delle aree del territorio nazionale**

Dott. Matteo Piazza Commercialista · Revisore dei conti

Via Teresio Olivelli, 3, 25014 Castenedolo (BS) - www.studio-piazza.com

Codice Fiscale: PZZ MTT 80C16 B157D

Partita IVA: 02951980982

caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto, cosiddette “zone rosse”, individuate dall’art. 3 del D.P.C.M. del 3 novembre 2020 e dall’art. 30 dello stesso “Decreto Ristori-bis”.

Codice ATECO (Allegato 1) – Categorie interessate dall’esonero per tutto il territorio nazionale	
493210	Trasporto con taxi
493220	Trasporto mediante noleggio di autovetture da rimessa con conducente
493901	Gestioni di funicolari, ski-lift e seggiovie se non facenti parte dei sistemi di transito urbano o sub-urbano
522190	Altre attività connesse ai trasporti terrestri NCA
551000	Alberghi
552010	Villaggi turistici
552020	Ostelli della gioventù
552030	Rifugi di montagna
552040	Colonie marine e montane
552051	Affittacamere per brevi soggiorni, case ed appartamenti per vacanze, bed and breakfast, residence
552052	Attività di alloggio connesse alle aziende agricole
553000	Aree di campeggio e aree attrezzate per camper e roulotte
559020	Alloggi per studenti e lavoratori con servizi accessori di tipo alberghiero
561011	Ristorazione con somministrazione
561012	Attività di ristorazione connesse alle aziende agricole
561030	Gelaterie e pasticcerie
561041	Gelaterie e pasticcerie ambulanti
561042	Ristorazione ambulante
561050	Ristorazione su treni e navi
562100	Catering per eventi, banqueting
563000	Bar e altri esercizi simili senza cucina
591300	Attività di distribuzione cinematografica, di video e di programmi televisivi
591400	Attività di proiezione cinematografica
749094	Agenzie ed agenti o procuratori per lo spettacolo e lo sport
773994	Noleggio di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli: impianti luce ed audio senza operatore, palchi, stand ed addobbi luminosi
799011	Servizi di biglietteria per eventi teatrali, sportivi ed altri eventi ricreativi e d'intrattenimento
799019	Altri servizi di prenotazione e altre attività di assistenza turistica non svolte dalle agenzie di viaggio nca
799020	Attività delle guide e degli accompagnatori turistici
823000	Organizzazione di convegni e fiere
855209	Altra formazione culturale
900101	Attività nel campo della recitazione
900109	Altre rappresentazioni artistiche
900201	Noleggio con operatore di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli

Dott. Matteo Piazza Commercialista · Revisore dei conti

Via Teresio Olivelli, 3, 25014 Castenedolo (BS) - www.studio-piazza.com

Codice Fiscale: PZZ MTT 80C16 B157D

Partita IVA: 02951980982



ORDINE
DEI DOTTORI
COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI
CONTABILI

900209	Altre attività di supporto alle rappresentazioni artistiche
900309	Altre creazioni artistiche e letterarie
900400	Gestione di teatri, sale da concerto e altre strutture artistiche
920009	Altre attività connesse con le lotterie e le scommesse (comprende le sale bingo)
931110	Gestione di stadi
931120	Gestione di piscine
931130	Gestione di impianti sportivi polivalenti
931190	Gestione di altri impianti sportivi nca
931200	Attività di club sportivi
931300	Gestione di palestre
931910	Enti e organizzazioni sportive, promozione di eventi sportivi
931999	Altre attività sportive nca
932100	Parchi di divertimento e parchi tematici
932910	Discoteche, sale da ballo night-club e simili
932930	Sale giochi e biliardi
932990	Altre attività di intrattenimento e di divertimento nca
949920	Attività di organizzazioni che perseguono fini culturali, ricreativi e la coltivazione di hobby
949990	Attività di altre organizzazioni associative nca
960410	Servizi di centri per il benessere fisico (esclusi gli stabilimenti termali)
960420	Stabilimenti termali
960905	Organizzazione di feste e cerimonie
493909	Altre attività di trasporti terrestri di passeggeri nca
503000	Trasporto di passeggeri per vie d'acqua interne (inclusi i trasporti lagunari)
619020	Posto telefonico pubblico ed Internet Point
742011	Attività di fotoreporter
742019	Altre attività di riprese fotografiche
855100	Corsi sportivi e ricreativi
855201	Corsi di danza
920002	Gestione di apparecchi che consentono vincite in denaro funzionanti a moneta o a gettone
960110	Attività delle lavanderie industriali
477835	Commercio al dettaglio di bomboniere
522130	Gestione di stazioni per autobus
931992	Attività delle guide alpine
743000	Traduzione e interpretariato
561020	Ristorazione senza somministrazione con preparazione di cibi da asporto
910100	Attività di biblioteche ed archivi
910200	Attività di musei
910300	Gestione di luoghi e monumenti storici e attrazioni simili
910400	Attività degli orti botanici, dei giardini zoologici e delle riserve naturali
205102	Fabbricazione di articoli esplosivi

Dott. Matteo Piazza Commercialista · Revisore dei conti

Via Teresio Olivelli, 3, 25014 Castenedolo (BS) - www.studio-piazza.com

Codice Fiscale: PZZ MTT 80C16 B157D

Partita IVA: 02951980982



ORDINE
DEI DOTTORI
COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI
CONTABILI

Codice ATECO - Allegato 2 - Categorie interessate dall'esenzione per la "zona rossa"	
47.19.10	Grandi magazzini
47.19.90	Empori ed altri negozi non specializzati di vari prodotti non alimentari
47.51.10	Commercio al dettaglio di tessuti per l'abbigliamento, l'arredamento e di biancheria per la casa
47.51.20	Commercio al dettaglio di filati per maglieria e merceria
47.53.11	Commercio al dettaglio di tende e tendine
47.53.12	Commercio al dettaglio di tappeti
47.53.20	Commercio al dettaglio di carta da parati e rivestimenti per pavimenti (moquette e linoleum)
47.54.00	Commercio al dettaglio di elettrodomestici in esercizi specializzati
47.64.20	Commercio al dettaglio di natanti e accessori
47.78.34	Commercio al dettaglio di articoli da regalo e per fumatori
47.59.10	Commercio al dettaglio di mobili per la casa
47.59.20	Commercio al dettaglio di utensili per la casa, di cristallerie e vasellame
47.59.40	Commercio al dettaglio di macchine per cucire e per maglieria per uso domestico
47.59.60	Commercio al dettaglio di strumenti musicali e spartiti
47.59.91	Commercio al dettaglio di articoli in legno, sughero, vimini e articoli in plastica per uso domestico
47.59.99	Commercio al dettaglio di altri articoli per uso domestico nca
47.63.00	Commercio al dettaglio di registrazioni musicali e video in esercizi specializzati
47.71.10	Commercio al dettaglio di confezioni per adulti
47.71.40	Commercio al dettaglio di pellicce e di abbigliamento in pelle
47.71.50	Commercio al dettaglio di cappelli, ombrelli, guanti e cravatte
47.72.20	Commercio al dettaglio di articoli di pelletteria e da viaggio
47.77.00	Commercio al dettaglio di orologi, articoli di gioielleria e argenteria
47.78.10	Commercio al dettaglio di mobili per ufficio
47.78.31	Commercio al dettaglio di oggetti d'arte (incluse le gallerie d'arte)
47.78.32	Commercio al dettaglio di oggetti d'artigianato
47.78.33	Commercio al dettaglio di arredi sacri ed articoli religiosi
47.78.35	Commercio al dettaglio di bomboniere

Dott. Matteo Piazza Commercialista · Revisore dei conti

Via Teresio Olivelli, 3, 25014 Castenedolo (BS) - www.studio-piazza.com

Codice Fiscale: PZZ MTT 80C16 B157D

Partita IVA: 02951980982

47.78.36	Commercio al dettaglio di chincaglieria e bigiotteria (inclusi gli oggetti ricordo e gli articoli di promozione pubblicitaria)
47.78.37	Commercio al dettaglio di articoli per le belle arti
47.78.50	Commercio al dettaglio di armi e munizioni, articoli militari
47.78.91	Commercio al dettaglio di filatelia, numismatica e articoli da collezionismo
47.78.92	Commercio al dettaglio di spaghi, cordami, tele e sacchi di juta e prodotti per l'imballaggio (esclusi quelli in carta e cartone)
47.78.94	Commercio al dettaglio di articoli per adulti (sexy shop)
47.78.99	Commercio al dettaglio di altri prodotti non alimentari nca
47.79.10	Commercio al dettaglio di libri di seconda mano
47.79.20	Commercio al dettaglio di mobili usati e oggetti di antiquariato
47.79.30	Commercio al dettaglio di indumenti e altri oggetti usati
47.79.40	Case d'asta al dettaglio (escluse aste via internet)
47.81.01	Commercio al dettaglio ambulante di prodotti ortofrutticoli
47.81.02	Commercio al dettaglio ambulante di prodotti ittici
47.81.03	Commercio al dettaglio ambulante di carne
47.81.09	Commercio al dettaglio ambulante di altri prodotti alimentari e bevande nca
47.82.01	Commercio al dettaglio ambulante di tessuti, articoli tessili per la casa, articoli di abbigliamento
47.82.02	Commercio al dettaglio ambulante di calzature e pelletterie
47.89.01	Commercio al dettaglio ambulante di fiori, piante, bulbi, semi e fertilizzanti
47.89.02	Commercio al dettaglio ambulante di macchine, attrezzature e prodotti per l'agricoltura; attrezzature per il giardinaggio
47.89.03	Commercio al dettaglio ambulante di profumi e cosmetici; saponi, detersivi ed altri detergenti per qualsiasi uso
47.89.04	Commercio al dettaglio ambulante di chincaglieria e bigiotteria
47.89.05	Commercio al dettaglio ambulante di arredamenti per giardino; mobili; tappeti e stuoie; articoli casalinghi; elettrodomestici; materiale elettrico
47.89.09	Commercio al dettaglio ambulante di altri prodotti nca
47.99.10	Commercio al dettaglio di prodotti vari, mediante l'intervento di un dimostratore o di un incaricato alla vendita (porta a porta)
96.02.02	Servizi degli istituti di bellezza

Dott. **Matteo Piazza** Commercialista · Revisore dei conti

Via Teresio Olivelli, 3, 25014 Castenedolo (BS) - www.studio-piazza.com

Codice Fiscale: PZZ MTT 80C16 B157D

Partita IVA: 02951980982



ORDINE
DEI DOTTORI
COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI
CONTABILI

96.02.03	Servizi di manicure e pedicure
96.09.02	Attività di tatuaggio e piercing
96.09.03	Agenzie matrimoniali e d'incontro
96.09.04	Servizi di cura degli animali da compagnia (esclusi i servizi veterinari)
96.09.09	Altre attività di servizi per la persona nca

PRINCIPALI SCADENZE

Data scadenza	Ambito	Attività	Soggetti obbligati	Modalità
Giovedì 10 dicembre 2020	770/2020	Termine (prorogato dal 30/10) per la presentazione della dichiarazione dei sostituti d'imposta e degli intermediari relativa all'anno 2019.	Sostituti d'imposta	Telematic a
Giovedì 10 dicembre 2020	Acconti IRPEF, IRES, IRAP	Termine (prorogato dal 30/11) per il versamento della seconda o unica rata dell'acconto delle imposte sui redditi Irpef, Ires e dell'Irap.	Esercenti attività d'impresa, arte o professione, con domicilio fiscale, sede legale o sede operativa in Italia	F24 in modalità telematica
Giovedì 10 dicembre 2020	IRPEF, IRES, IRAP - Dichiarazione	Termine (prorogato dal 30/11) per la trasmissione telematica della: <ul style="list-style-type: none"> dichiarazione dei redditi/unificata persone fisiche, società di persone e società di capitali con esercizio coincidente con l'anno solare dichiarazione annuale IRAP di persone fisiche, società di persone e società di capitali con esercizio coincidente con l'anno solare. 	Persone fisiche; Società di persone; Società di capitali.	Telematic a
Mercoledì 16 dicembre 2020	IMU/TASI	Versamento 2 ^a rata o unica soluzione 2020	Proprietari di beni immobili e titolari di diritti reali di godimento su fabbricati, terreni agricoli e aree fabbricabili.	Mod. F 24 on line